

*Breve panoramica sui principali
strumenti di risanamento della
crisi d'impresa*



Pisa, 3 luglio 2014

Agenda

- *Introduzione*
- *Quadro normativo di riferimento*
- *Evoluzione normativa degli strumenti di risanamento della crisi di impresa*
- *Gli strumenti di risanamento della crisi a confronto*
- *I piani "attestati" di risanamento*
- *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*
- *Punti di attenzione sugli “strumenti” di risanamento della crisi*
- *Q&A*

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Premessa generale

Gli accordi di ristrutturazione sono uno strumento offerto all'imprenditore in stato di crisi al fine di proporre ad una parte dei creditori un **accordo volto a ristrutturare la posizione debitoria dell'impresa** e, conseguentemente, superare la crisi.

➤ Gli accordi di ristrutturazione si articolano in **due fasi**:

Fase stragiudiziale

- accordo contrattuale tra l'imprenditore in stato di crisi e una maggioranza qualificata di creditori (che rappresentano almeno il 60% della massa creditoria) avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti

Fase giudiziale

- la richiesta rivolta al Tribunale di omologazione di tale accordo

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Premessa generale (segue)

Aspetti principali degli accordi ex art. 182-bis, L.F.

- libertà di decidere le caratteristiche dell'accordo con i creditori, tenuto conto della necessità di pagare integralmente i creditori estranei all'accordo entro le tempistiche dettate dalla legge;
- almeno il 60% dei creditori deve aderire all'accordo;
- non è necessario rispettare la *par condicio creditorum*;
- blocco delle azioni cautelari o esecutive: (i) su richiesta del debitore, anche durante le trattative e prima di formalizzare l'accordo; (ii) automatico per 60 giorni dalla pubblicazione dell'accordo;
- omologa dell'accordo di ristrutturazione da parte del Tribunale, che non interviene nella sua fase esecutiva;
- esclusione da revocatoria fallimentare di atti, pagamenti e garanzie esecutivi dell'accordo omologato;
- prededucibilità di finanza-ponte e dei finanziamenti dei soci (fino all'80% del relativo ammontare);
- esenzione da bancarotta semplice e preferenziale dei pagamenti e delle operazioni esecutive dell'accordo.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Presupposti

**Presupposto
soggettivo**

Condizione di imprenditore
commerciale in possesso dei
requisiti di fallibilità di cui
all'articolo 1, L.F.

**Presupposto
oggettivo**

Stato di crisi, equiparabile ad una
situazione di difficoltà e malessere
economico-finanziario dell'impresa
interessata, dovendosi includere
secondo la dottrina prevalente
anche lo stato di insolvenza o il
pericolo di insolvenza

Contenuto degli accordi

- La legge non prescrive un contenuto specifico per gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis, L.F., il cui oggetto è costituito **dall'organizzazione convenzionale del soddisfacimento dei creditori**.

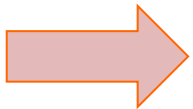
**Alcuni
esempi di
possibili
previsioni
degli accordi
ex art.
182-bis, L.F.**

- moratoria di pagamento dei crediti e/o riduzione dei crediti vantati nei confronti dell'impresa in crisi;
- cessione dei beni dell'impresa in crisi;
- rideterminazione degli interessi maturati e dei rispettivi tassi;
- assunzione di tutti o parte dei debiti da parte di un soggetto terzo;
- postergazione dei crediti;
- conversione parziale o integrale dei crediti in partecipazioni al capitale dell'impresa in crisi o in strumenti finanziari partecipativi emessi da quest'ultima;
- rinuncia a garanzie ovvero concessione di nuove garanzie anche da parte di terzi;
- riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale;
- interventi sugli assetti imprenditoriali (ad es. interventi sul capitale sociale, fusioni, scissioni) ovvero interventi di natura organizzativa (ad es. sostituzione degli amministratori, creazione di meccanismi di controllo sull'operatività aziendale);
- concessione di nuovi finanziamenti.

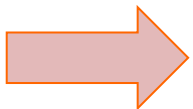
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Contenuto degli accordi (segue)

- Nonostante l'assenza di limiti sul contenuto degli accordi ex art. 182-bis, L.F., il Legislatore ha previsto le seguenti **condizioni necessarie all'omologazione**:



la conclusione dell'accordo con i **creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti** (percentuale da calcolarsi sull'ammontare totale dei crediti e non sul loro numero)



l'idoneità dell'accordo ad assicurare il regolare **pagamento dei creditori estranei**, che devono essere pagati per intero entro **120 giorni dall'omologazione**, in caso di crediti già scaduti a quella data, ovvero entro **120 giorni dalla scadenza**, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Requisiti formali

Competenza territoriale

La domanda per l'omologazione deve essere depositata presso il **Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale** (senza che eventuali trasferimenti nell'arco dell'anno precedente l'iniziativa assumano rilevanza ai fini della competenza territoriale).

Struttura

L'imprenditore deve depositare presso la Cancelleria del Tribunale:

- la domanda, in forma di **ricorso**, con la richiesta di omologazione dell'accordo;
- l'**accordo** raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti;
- gli **allegati alla domanda** di cui all'art. 161, L.F.;
- la **relazione del professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L.F..

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Requisiti formali (segue)

**In particolare: allegati
alla domanda**

- Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
- elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento dell'accordo.

**Relazione del
professionista**

La domanda deve essere accompagnata da una **relazione di un professionista** che attesti l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti.

I **requisiti** e le **responsabilità penali** del professionista sono le medesime viste per il soggetto chiamato ad attestare i piani di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L.F..

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Effetti della pubblicazione dell'accordo

- Contestualmente alla presentazione della domanda di omologazione dell'accordo, il medesimo e la relazione del professionista sono **pubblicati** nel Registro delle Imprese

**Divieto di azioni
cautelari o
esecutive**

Per 60 giorni dalla pubblicazione dell'accordo ex art. 182-bis, L.F., i creditori per titolo e causa anteriore a tale data **non possono iniziare o**, se già iniziate, **proseguire azioni cautelari o esecutive** sul patrimonio del debitore **né possono acquisire titoli di prelazione** se non concordati.

**Pagamento di
forniture
pregresse**

Il debitore può procedere al **pagamento dei crediti dei fornitori anteriori alla domanda** (scaduti e non scaduti) dietro autorizzazione del Tribunale e se si presenta una domanda di accordo in continuità aziendale.

**Finanziamenti
effettuati dai soci**

Sono **prededucibili i finanziamenti effettuati dai soci** che rivestono tale carica già al momento della presentazione dell'accordo nel limite massimo dell'80% del loro ammontare.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Effetti della pubblicazione dell'accordo (segue)

Finanziamenti prededucibili

Il debitore può richiedere al Tribunale di essere autorizzato a contrarre **finanziamenti prededucibili** e tale richiesta può riguardare anche rapporti di finanziamento non ancora oggetto di trattative.

Sospensione degli obblighi di capitalizzazione

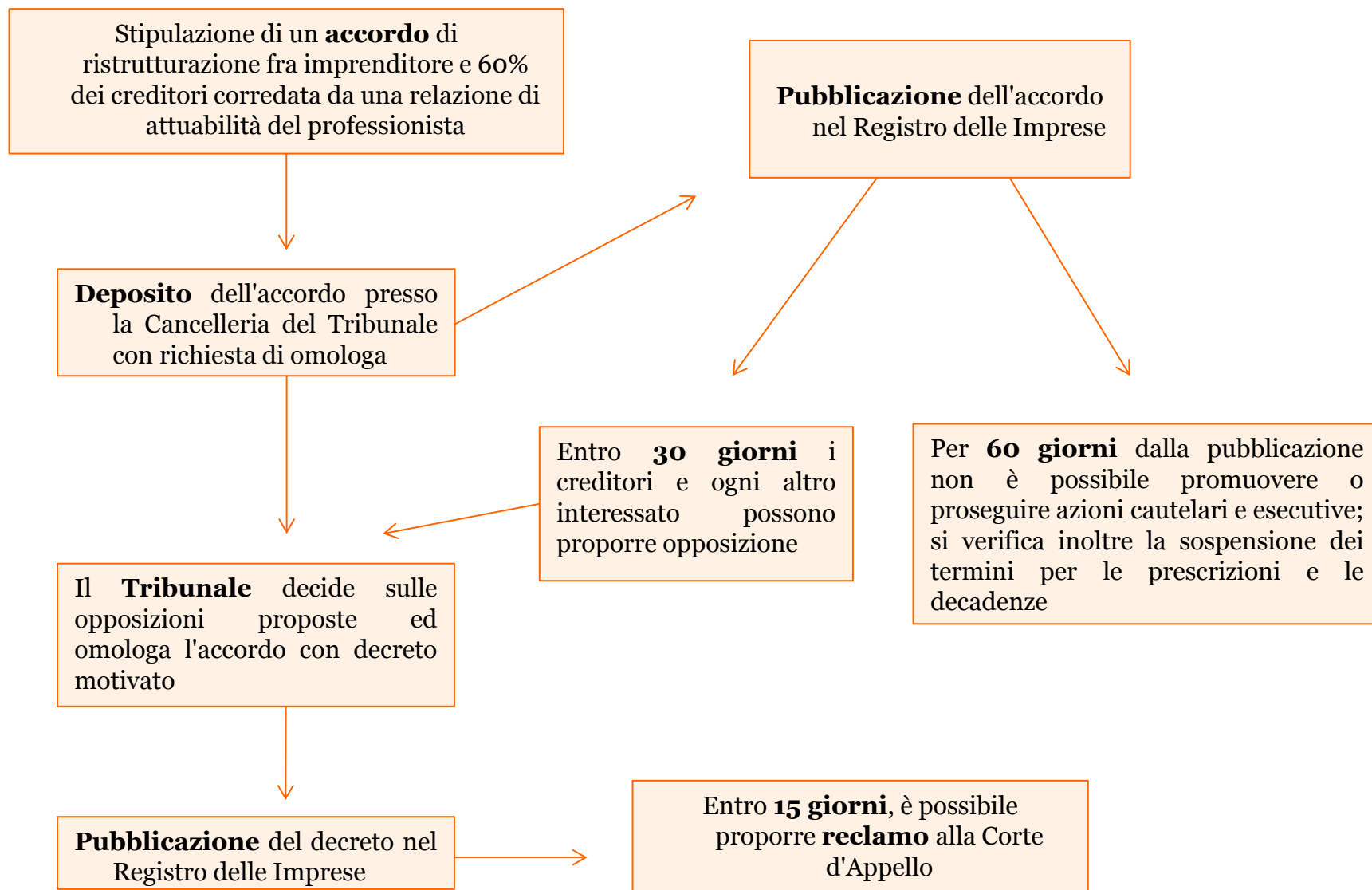
Sospensione della disciplina della **causa di scioglimento** della società per perdita del capitale sociale e degli **obblighi di ricapitalizzazione** di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c.

Esenzione da azione revocatoria

Esenzione da azione revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato, inclusi gli eventuali apporti di nuova finanza.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Sintesi del procedimento per l'omologazione dell'accordo



Il concordato preventivo

Esecuzione dell'accordo

- **Avvenuta l'omologazione**, l'impresa può dare esecuzione all'accordo.
- Nel caso di **inadempimento degli obblighi assunti dall'imprenditore** a seguito dell'omologazione dell'accordo, l'orientamento dottrinale prevalente ritiene che:



se l'impresa non paga in modo regolare e integrale i **creditori non aderenti** all'accordo, essi possono depositare ricorso per ingiunzione di pagamento, promuovere azioni cautelari ed esecutive e depositare istanza di fallimento dell'impresa.



se l'impresa non adempie gli obblighi assunti nei confronti dei **creditori aderenti** all'accordo, questi possono chiedere al tribunale la risoluzione dell'accordo secondo disciplina generale prevista in materia contrattuale e depositare istanza di fallimento dell'impresa.



Se il Tribunale accoglie la richiesta di risoluzione dell'accordo, i crediti oggetto dell'accordo riacquistano la loro veste originaria: **perde efficacia** qualsiasi riduzione, dilazione o altra modalità di soddisfacimento concordata del credito.

Panoramica conclusiva su vantaggi e svantaggi



Vantaggi

- **Flessibilità** del contenuto del piano (svincolato da contenuti tipizzati dal legislatore);
- procedimento più **rapido e meno costoso** rispetto al concordato preventivo;
- **blocco delle azioni cautelari ed esecutive** sul patrimonio del debitore già dalla fase di trattative per concludere l'accordo;
- **sospensione della disciplina** in tema di consistenza del **capitale sociale** di cui agli artt. 2446, 2447 c.c.;
- assenza di controllo giudiziale nella fase esecutiva dell'accordo;
- **esenzione da revocatoria fallimentare** delle operazioni poste in essere in esecuzione dell'accordo;
- **esclusione dalla responsabilità penale per bancarotta semplice e preferenziale** dei pagamenti e delle operazioni compiute in esecuzione dell'accordo.



Svantaggi

- Necessità di **soddisfare** integralmente i **creditori dissenzienti o non aderenti**;
- **temporaneità** del blocco delle azioni cautelari ed esecutive (per 60 giorni dalla pubblicazione dell'accordo);
- è previsto un **controllo di omologazione** del Tribunale.